

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2148-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUIZZI)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1990

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie  
di concerto col Ministro degli Affari Esteri  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro dei Trasporti  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
col Ministro della Sanità  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il rinnovato impegno europeistico dell'Italia, che ha trovato un'eco precisa in recentissime prese di posizione della Camera e del Senato, si sottopone a una importante verifica. Il disegno di legge al nostro esame rappresenta, infatti, la prima attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, nella parte in cui prevede uno strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare il fisiologico adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi comunitari: va perciò dato doverosamente atto al Governo di averne rispettato rigorosamente il dettato. Si tratta della «legge comunitaria» che, con la sua regolare cadenza annuale, crea le premesse per un nuovo modo d'essere del nostro Paese nella Comunità.

Si spiega dunque l'attesa, anche in sede CEE, per questo adempimento legislativo che - in un corretto quadro di rapporti fra Parlamento e Governo, e fra Stato e Regioni - consente una risposta adeguata, in termini attuativi, alla crescente produzione della normativa comunitaria e, insieme, contribuisce a una più efficace partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea. È ormai accantonato, per vero, ogni tentativo, o tentazione, o risorgente suggestione di «rinazionalizzazione», essendo convinte le forze politiche italiane che resti valido il disegno federalistico di un'Europa fondata su istituzioni democratiche e, in prospettiva, su un Parlamento con poteri decisionali e su un Esecutivo ampiamente legittimato. Un obiettivo, questo, che va pazientemente perseguito nel coerente rispetto e nell'attuazione delle norme comunitarie in una indispensabile cooperazione tra i due livelli, europeo e nazionale. Un intervento più pregnante del Parlamento italiano nelle due fasi, ascendente e discendente, assume quindi il significato di un ineludibile contributo dell'istanza parla-

mentare nazionale all'attenuazione del *deficit* democratico che caratterizza l'attuale struttura comunitaria.

Si approssima l'appuntamento con l'Europa senza frontiere, e sempre più vicina è la scadenza del 1992: quella che segna il traguardo del mercato unico voluto nel 1985 dal nostro Governo, con l'Atto unico, durante il semestre di presidenza italiana della CEE. Significativamente, dunque, l'approvazione del presente disegno di legge cade, in questo ramo del Parlamento, nel momento in cui il turno di presidenza è nuovamente dell'Italia: che rafforza il suo ruolo politico e può ricevere indiscusso prestigio dalla eliminazione d'un arretrato storico nel recepimento delle direttive. Il nostro Paese, grazie a questa legge, non sarà più il «fanalino di coda» fra i *partner* europei, e si affrancherà da una condizione di mortificante discredito.

È superfluo richiamare dati e cifre: una operazione che, nella sua ripetitività, nulla aggiungerebbe a quanto già si conosce. È noto infatti l'atteggiamento recalcitrante del nostro Paese, come testimoniano le 39 sentenze di condanna inattuata e l'elevatissimo numero di ricorsi per inadempimento, pendenti innanzi alla Corte di Giustizia, tutti (o quasi) destinati a tramutarsi in sentenze di condanna a causa del mancato recepimento. Di qui, l'esigenza d'una immediata inversione di tendenza che è l'obiettivo primario di questo disegno di legge volto a realizzare un riordino dei nostri «conti» con la Comunità, ripianando un allarmante passivo sia nell'attuazione delle direttive sia nella eliminazione d'una serie di norme interne contrarie ai principi dei Trattati. Così pure si darà tempestiva attuazione interna alle direttive (che ammontano a circa trecento) programmate nel Libro bianco della Commissione CEE e d'imminente approvazione in sede comunitaria.

Vasta, ma necessariamente lenta, è l'opera di armonizzazione normativa avviata dalla Comunità nel corso degli ultimi anni; nella oggettiva impossibilità di costruire una normativa unica in molti campi la Comunità ha scelto, con pragmatismo, il criterio del cosiddetto reciproco riconoscimento nel senso che, ad esempio, merci prodotte secondo le norme di un Paese, che vi possano liberamente circolare, devono poter circolare altrettanto liberamente negli altri Paesi membri. È, questa, la sostanza d'una famosa sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (n. 120/78 del 20 febbraio 1979) nota come *Cassis-Dijon*. La Comunità ha sostanzialmente applicato il medesimo principio in ordine al riconoscimento dei diplomi nella direttiva 89/48/CEE che costituisce, come si vedrà, un aspetto largamente qualificante del disegno di legge al nostro esame.

Aver accolto un siffatto principio ha significato lo snellimento del processo di armonizzazione normativa, sì che spetta ora al nostro Parlamento dare attuazione alle norme comunitarie chiedendone, semmai, la revisione successivamente laddove esse risultino inadeguate e, soprattutto, troppo lontane dal nostro come da altri ordinamenti giuridici. Ma non è certo la sede, questa, per affrontare tale problema: ciò vorrebbe dire in qualche modo sfuggire a un preciso obbligo istituzionale qual è quello, appunto, del recepimento nel nostro ordinamento.

Nel corso del 1989, al fine di smaltire parte dell'arretrato, il Governo ha presentato al Parlamento alcuni disegni di legge (atti Camera n. 3934 e n. 3955 e atti Senato n. 1519, ora legge n. 69 del 1990, e n. 1928 e n. 1929) recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive raggruppate per omogeneità di materie. Malgrado ciò, la situazione non è ancora a regime, e il disegno di legge al nostro esame è gravato - sia qualitativamente sia quantitativamente - da un carico imponente di direttive che esso mira ad attuare, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, utilizzando le tre seguenti forme di produzione normativa: a) una normazione diretta, recante le disposi-

zioni innovative occorrenti a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario; b) il conferimento della delega legislativa; c) l'autorizzazione al Governo a operare con il metodo della delegificazione.

Tutte e tre le forme, secondo criteri di scelta funzionali alla complessità della normativa, sono utilizzate nel presente disegno di legge. Per l'attuazione di direttive che richiedono normative organiche si fa ricorso alla delega e al regolamento, mentre la normazione diretta è adottata nelle situazioni per le quali l'adattamento all'ordinamento comunitario postula previsioni (nuove) a carattere elementare.

Il recupero di organicità, in un disegno necessariamente multidisciplinare e, quindi, inevitabilmente eterogeneo, è dato dalla suddivisione dell'articolato in Titoli e Capi nei quali si raggruppano, *ratione materiae*, le varie disposizioni attuative.

L'ampio numero di direttive cui la «legge comunitaria» dà attuazione pone in evidenza il problema circa la utilizzazione della «direttiva» quale strumento normativo. Poiché il prossimo avvenire coincide con il completamento del mercato interno e con l'attuazione del Libro bianco del 1985, il Parlamento italiano si troverà dinnanzi alla necessità di secondare l'attuazione sollecitata d'un numero prevedibilmente assai rilevante di direttive. Non è il caso, certo, di affrontare il dibattito che vede, in sede scientifica, parte della dottrina negare ogni differenza tra regolamento e direttiva. La distinzione però sussiste, in base al Trattato, e il legislatore italiano non può non tenerne conto. Ci si può chiedere, semmai, se talvolta nella scelta da effettuare (a monte) relativamente allo strumento da usare, non sia preferibile servirsi di regolamenti: la storia dell'integrazione comunitaria dimostra, per vero, che là dove si realizza maggiore omogeneità fra i vari Paesi l'opzione del regolamento - atto di per sé direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri - risulta agevole se non addirittura obbligatoria.

Significativamente, del resto, la Comunità ha abbandonato, nel settore delle strutture agrarie, lo strumento della direttiva,

rivelatosi inadeguato, e si è indirizzata verso il regolamento al fine di realizzare, in tempi rapidi, un salto di qualità nell'attuazione d'una politica strutturale comune.

Nella medesima ottica si può immaginare che, di fronte all'incalzare delle esigenze di tutela ambientale, si passi dalla direttiva al regolamento per garantire una omogeneità di comportamenti ed eliminare margini discrezionali che si palesano sempre più ingiustificati. È evidente, infatti, che tanto le istituzioni comunitarie quanto quelle nazionali si assumono ineludibili responsabilità nel senso di emanare norme che rispondano alle esigenze delle popolazioni (per quanto riguarda le istituzioni comunitarie) ed esercitino debitamente la loro influenza - il riferimento è alle istituzioni nazionali e, in particolare, al Parlamento - nella fase ascendente, utilizzando i diversi strumenti opportunamente predisposti dalla legge n. 86 del 1989. Il dibattito parlamentare è la sede più idonea per sottolineare il nesso inscindibile tra il momento della predisposizione normativa e il momento attuativo: se ed in quanto il Parlamento riuscirà a effettuare un corretto controllo sul Governo nella formazione delle norme comunitarie, migliore sarà, certo, la loro attuazione.

Si parla da più parti, non sempre con approfondimento critico, di eliminare il *deficit* democratico della Comunità, e si invoca una equilibrata ripartizione di competenze fra livello comunitario e livello nazionale ispirata al principio di sussidiarietà. Ciò comporta, però, la consapevolezza che al rafforzamento dei poteri legislativi del Parlamento europeo corrisponda un affinamento del potere di controllo da parte del Parlamento nazionale sul Governo, perchè questo è il punto più debole del circuito decisionale. In molte materie vi è, ormai, un trasferimento di sovranità che è operato, in termini di poteri decisionali, non verso l'organo parlamentare europeo, ma verso l'organo intergovernativo, cioè verso il Consiglio dei ministri.

Sulla base di tali considerazioni appare in tutta la sua luce l'importanza non formale, bensì sostanziale, che riveste la scelta dello

strumento giuridico. È evidente l'opportunità dell'uso della direttiva in materie come quelle dei servizi e, in specie, delle banche e delle assicurazioni, strettamente legate, in virtù delle disposizioni del Trattato, alla «liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali»: settori in cui è necessario procedere con prudenza, anche se con decisione, per far valere le differenze, talvolta notevoli, esistenti nei vari Paesi europei; e quindi, non a caso, il Trattato indica nella direttiva lo strumento più idoneo.

L'esigenza d'una armonizzazione sociale richiede un lavoro paziente, e costante, di riavvicinamento (o riallineamento) delle legislazioni che non può non essere opera delle direttive; e così, qualche progresso è stato compiuto nello stesso settore dall'Atto unico europeo che ha previsto, rispetto alla generica cooperazione del passato, l'emanazione di direttive per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro. Ma se si vuole realizzare un effettivo progresso sociale è necessario dare un'interpretazione estensiva al disposto dell'articolo 118 A del Trattato CEE, così come ha fatto in una sua relazione il Parlamento europeo, ravvisando la portata di questa norma nel senso d'una generale armonizzazione delle condizioni sociali e, conseguentemente, caricando di significato l'espressione testuale dell'articolo, ove si parla di «armonizzazione in una prospettiva di progresso».

È, questa, un'indicazione precisa che si può rivolgere alla presidenza italiana del Consiglio dei ministri, perchè solo se ed in quanto si riuscirà a realizzare correttamente il processo di armonizzazione sociale con l'adozione del criterio della maggioranza qualificata prevista dall'articolo 118 A, si potrà dire che non è affermazione vana l'esigenza d'una «coesione economica e sociale» (tale la denominazione del nuovo titolo V della parte terza del Trattato, introdotto dall'Atto unico) quale indispensabile contrappeso alla liberalizzazione del mercato in termini strettamente economici. Ma l'eliminazione totale degli ostacoli esistenti alla formazione del mercato unico

deve essere accompagnata da un'efficace azione dei cosiddetti fondi strutturali e, prima ancora, da una generale opera di armonizzazione sociale.

Risulta evidente, in seguito a quanto esposto, il significato innovatore della «legge comunitaria» quale strumento normativo che, una volta esaurito l'arretrato, ci porrà all'avanguardia nell'Europa comunitaria. Uno strumento in apparenza complesso, ma in realtà agile, che consente tempi rapidi (e certi) di attuazione, limitando in modo appropriato l'iniziativa legislativa e privilegiando la delegificazione con il trasferimento al Governo della potestà di porre la disciplina di materie sinora regolate con legge attraverso la produzione regolamentare, anche a copertura delle ineliminabili riserve di legge trasversali. E forse potremo passare, finalmente, dall'inerzia, all'adempimento e all'efficienza.

Passando ad un esame dell'articolato, si rileva innanzitutto che i primi tre articoli del disegno di legge pongono le basi generali della legge comunitaria, la cui struttura viene conformata allo schema-tipo delineato dalla legge n. 86 del 1989.

La legge comunitaria, come si è detto, non può realizzare direttamente l'adattamento della legislazione interna al diritto comunitario, se non nei casi in cui ciò può avvenire con semplici modifiche o integrazioni delle leggi vigenti; quando invece si tratta di introdurre complesse discipline organiche - e ciò è frequente per il recepimento di direttive - è necessario fare ricorso alla delega legislativa o al metodo della delegificazione. Ciò è stato previsto dalla legge n. 86 del 1989, agli articoli 3 e 4; ed il disegno di legge all'esame si avvale di entrambi questi strumenti.

La Commissione ha constatato che il disegno di legge ha dettato disposizioni ad efficacia immediata nelle situazioni in cui era possibile realizzare l'adempimento comunitario con formulazioni normative relativamente semplici; quindi, il ricorso alla delega legislativa o al regolamento risulta, nel suo complesso, appropriato.

Per quanto concerne la delega, la tecnica di determinazione dei principi e criteri

direttivi non poteva non tener conto delle peculiarità di questa produzione normativa che, in quanto finalizzata a trasporre nel nostro ordinamento la disciplina determinata dagli atti comunitari, è largamente vincolata nei suoi contenuti.

I principi e i criteri direttivi sono ripartiti su due livelli, generale e particolare.

Al primo livello provvede l'articolo 2 fissando alcuni orientamenti di principio per quanto concerne i profili istituzionali, finanziari e di politica sanzionatoria: viene sancita la necessità di rispettare, nel momento attuativo, il riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni; viene previsto un rigoroso vincolo di spesa; è predeterminato l'impiego della sanzione amministrativa o delle sanzioni penali (arresto o ammenda).

Il secondo livello viene invece affidato alle varie disposizioni del Titolo II, che fissano criteri inerenti ai contenuti specifici di ciascuna direttiva o gruppo di direttive; essi hanno particolarmente riguardo alle situazioni in cui l'atto comunitario lascia margini di scelte applicative alle legislazioni degli Stati membri.

Il disegno di legge governativo, attenendosi alle regole fissate nella legge n. 400 del 1988, non prevedeva la preventiva sottoposizione dei decreti legislativi al parere delle Commissioni parlamentari, avendo la delega una durata inferiore al biennio. La Commissione ha ritenuto solo in parte giustificabile questa scelta soprattutto in relazione all'urgenza di arrivare nei tempi più brevi possibili alla emanazione dei testi attuativi.

Tuttavia questa esigenza non può incondizionatamente prevalere sull'opportunità che il Parlamento possa seguire l'esecuzione della delega quando le direttive da recepire riguardano argomenti di particolare interesse interno.

È stata pertanto preferita una via intermedia introducendo, con apposito emendamento, una norma che prevede il parere delle Commissioni competenti per materia con riferimento ad un numero abbastanza ristretto delle direttive considerate dalla legge comunitaria.

Per quanto concerne l'autorizzazione a

provvedere in via regolamentare, il Governo l'ha richiesta per un complesso di direttive estremamente settoriali che concernono i controlli degli scambi intracomunitari di carni e la disciplina tecnica di talune produzioni (veicoli stradali, generatori di calore, apparecchi funzionanti con combustibili gassosi).

L'attribuzione di questo complesso di direttive alla sede regolamentare risulta nel suo complesso giustificata dal carattere dettagliato e tecnicistico delle norme applicative. In particolare, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di carni, il rinvio al regolamento tiene conto del fatto che le direttive in questa materia subiscono modificazioni a cadenze molto ravvicinate, e occorre quindi disporre di una capacità di risposta interna il più possibile semplificata.

Il Titolo I del disegno di legge, all'articolo 4, si preoccupa anche di potenziare la capacità attuativa a livello amministrativo facilitando l'iter di emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 20 della legge n. 183 del 1987 e le capacità di intervento del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che sono chiamati, nelle politiche comunitarie di rispettiva competenza, a dover tradurre in tempi estremamente rapidi decisioni assunte a livello comunitario.

Passando al Titolo II del disegno di legge, che contiene le varie disposizioni attuative e gli specifici criteri di delega, vengono innanzitutto in esame le disposizioni del Capo I che concernono il settore delle professioni.

Il rilievo comunitario di questa materia è legato all'attuazione degli articoli 52 e 59 del Trattato, in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Tali disposizioni vietano innanzitutto agli Stati membri di effettuare discriminazioni in base alla cittadinanza. Talune disposizioni attualmente vigenti infrangono la parità di trattamento tra cittadini nazionali e comunitari riservando soltanto ai primi l'accesso ad attività professionali quali quella di giornalista, di titolare di farmacie

e di esercente nel campo delle prestazioni connesse al turismo. Queste violazioni sono state rilevate e dichiarate dalla Corte di Giustizia e il disegno di legge comunitaria (articoli 9, 10 e 11), per ottemperare a queste pronunce, riconosce la parità tra cittadini italiani e cittadini comunitari.

Ma la circolazione dei professionisti nello spazio comunitario, che costituisce indubbiamente uno degli obiettivi fondamentali del Mercato unico europeo, non può essere ottenuta se le possibilità di avvalersi del principio di parità di trattamento non sono agevolate dall'armonizzazione e dal coordinamento delle legislazioni nazionali per quanto riguarda i titoli di accesso alla professione.

Su questo terreno sono intervenute numerose direttive comunitarie, alcune già recepite nel nostro ordinamento, altre per le quali siamo ancora inadempienti. Tra queste, figurano le direttive sulla professione di architetto considerate dall'articolo 5.

L'ultimo sviluppo della politica comunitaria in questo settore è dato dalla direttiva 89/48/CEE. Si tratta di una direttiva trasversale che, abbandonando la logica settoriale delle precedenti direttive, vuole introdurre un meccanismo di portata generale che dovrà consentire la utilizzazione su tutto il territorio comunitario dei diplomi di istruzione universitaria di durata superiore ai tre anni conseguiti presso qualsiasi istituzione di uno Stato membro; il titolare del diploma sarà così abilitato ad accedere con esso, in tutti gli altri Stati della Comunità, alle professioni cui il diploma lo abilita nel Paese che lo ha rilasciato.

Nondimeno, per raggiungere questo risultato, occorrono meccanismi di non poca complessità soprattutto per quanto concerne i correttivi e le compensazioni che servono a superare le più rilevanti disparità tra le legislazioni nazionali.

L'attuazione della direttiva mediante decreto legislativo dovrà quindi risolvere vari e delicati problemi; in questo caso sarà estremamente importante il contributo che le Commissioni parlamentari daranno, esprimendo il parere sugli schemi di decreto.

All'articolo 6, il disegno di legge comuni-

taria risolve l'annoso problema del recepimento della direttiva sui medici specialisti.

Si tratta di una direttiva del 1982 per la cui mancata attuazione abbiamo già subito nel 1987 la sentenza di condanna della Corte di Giustizia ed ora la Commissione CEE si accinge a presentare ricorso per inadempimento del giudicato.

La direttiva contiene, a completamento di altre direttive di armonizzazione già recepite nell'ordinamento italiano con legge 22 maggio 1978, n. 217, una normativa armonizzatrice per assicurare che in tutti i Paesi membri la qualifica di medici specialisti delle varie discipline sia subordinata ad un livello adeguato di corsi di studio e soprattutto di tirocinio pratico per il quale è dovuta una adeguata remunerazione.

La Commissione, sulla base dei pareri della Commissione pubblica istruzione e della Commissione sanità, propone di integrare con altri criteri di delega quelli indicati nel testo governativo ribadendo l'esigenza: della specializzazione a tempo pieno; della verifica di idoneità delle strutture presso le quali potranno svolgersi, in collegamento con le università, i corsi di specializzazione; dell'adeguamento delle scuole di specializzazione a *standard* europei e della riserva di posti a favore dei medici militari e dei medici del terzo mondo.

L'attuazione della direttiva, a causa del compenso da erogare agli specializzandi, comporta un non trascurabile onere finanziario per il quale si attingerà al Fondo sanitario nazionale opportunamente integrato.

Il Capo II, intitolato «Esercizio di attività economiche», si muove anch'esso nell'area degli articoli 52 e 59 del Trattato, riguardando l'attuazione di direttive volte a facilitare e uniformare le condizioni di accesso ad attività di carattere imprenditoriale.

La direttiva 89/440/CEE, considerata dall'articolo 12, ha incisivamente modificato la direttiva 71/305/CEE sugli appalti di lavori pubblici, ampliando l'area di applicazione della disciplina comunitaria e perfezionando le regole procedurali di svolgimento delle gare. La direttiva tocca un settore

estremamente delicato nel quale la Commissione CEE esercita una vigilanza estremamente penetrante per garantire a tutti gli imprenditori comunitari una condizione non discriminatoria e sfavorevole di partecipazione a questa fascia cruciale di mercato.

Il termine per l'attuazione di questa direttiva scade il 19 luglio prossimo ed è pertanto indispensabile accelerare i tempi della sua attuazione per evitare nuove prevedibili contestazioni per la sua omessa applicazione.

Occorre segnalare che il settore degli appalti pubblici si incrocia, attraverso il meccanismo delle preferenze, con la politica di sostegno per le aree depresse. La direttiva consente che i meccanismi preferenziali finalizzati alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale possano essere tenuti in vigore fino alla scadenza del 31 dicembre 1992.

Data la rilevante importanza che la nostra legislazione assegna a questo strumento di promozione nelle aree del Mezzogiorno, il decreto legislativo, conformemente al criterio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12, dovrà avvalersi di questa facoltà con la massima ampiezza possibile.

Analoga esigenza attuativa si pone per la direttiva in materia di appalti di forniture. Per il suo recepimento il Governo aveva presentato un separato disegno di legge. Col sopraggiungere del disegno di legge comunitaria la Commissione ha ritenuto utile assorbire nel testo in esame, con un emendamento aggiuntivo, il contenuto dell'atto Senato n. 1929.

Con l'articolo 13 (divenuto articolo 14 nel testo proposto dalla Commissione), si dà attuazione alle direttive comunitarie in tema di trasportatori di merci e di persone su strada completando il recepimento della disciplina comunitaria di questo settore, già in parte dettata con decreto ministeriale secondo le indicazioni dell'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. Il ritardo nel recepimento di

queste direttive è stato già sanzionato con sentenza di condanna della Corte di Giustizia; vi è assoluta urgenza di provvedere per evitare una condanna di inadempimento del giudicato.

Infine, di particolare rilievo è l'articolo 16 (divenuto articolo 17) con cui il Governo è delegato ad emanare le norme integrative necessarie per assicurare l'applicazione in Italia del regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio, istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Questo organismo di tipo societario caratterizzato dalla partecipazione di operatori economici stabiliti in diversi Paesi della Comunità è stato accolto con particolare favore dalle categorie imprenditoriali che vi ravvisano un utile strumento per realizzare in forma associata obiettivi di interesse comune, soprattutto per quanto riguarda le iniziative e le ricerche nel campo della innovazione tecnologica.

Soprattutto le piccole e medie imprese, inadatte ad affrontare isolatamente questi temi, potranno avvantaggiarsene.

Nel settore del credito (Capo III), il disegno di legge prevede la delega per l'attuazione di un gruppo di direttive concernenti la regolamentazione delle attività delle banche e degli istituti ad esse assimilati, che costituisce la premessa per realizzare la libera circolazione dei servizi bancari nell'ambito della Comunità economica europea.

Si tratta innanzitutto di recepire le direttive 86/635/CEE e 89/117/CEE in materia di conti annuali e di conti consolidati. Sono direttive parallele a quelle che regolano la contabilità delle società per la cui attuazione il Parlamento ha già conferito la delega al Governo con la legge 26 marzo 1990, n. 69.

Da segnalare che la regolamentazione contabile da introdurre, particolarmente finalizzata a garantire gli interessi dei soci e dei creditori depositanti, si applica a tutti gli enti considerati dalla legge 17 aprile 1986, n. 114, cioè non solo agli istituti di credito ma a qualsiasi soggetto comunque costituito che svolga in modo prevalente attività finanziarie.

La protezione dei depositanti è alla base anche delle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE che definiscono una disciplina armonizzata in tema di garanzie patrimoniali che le banche operanti nel territorio nazionale sono tenute ad osservare. Con queste normative ci si propone anche di evitare che la concorrenza tra gli esercenti il credito, che si svilupperà nell'Europa senza frontiere, non vada a scapito degli interessi fondamentali della collettività.

Le direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE concernono i fondi di investimento. La loro attuazione comporterà, tra l'altro, l'introduzione dei fondi comuni di natura statutaria costituiti sotto forma di società a capitale variabile. Inoltre i fondi di investimento, costituiti presso altri Paesi della Comunità economica europea che intendono collocare le loro quote sul mercato italiano, saranno sottoposti a controllo del Ministero del tesoro che si avvarrà, per esercitarlo, della Banca di Italia e della CONSOB.

Un'altra direttiva concerne le regole relative alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico in occasione dell'ammissione di valori immobiliari alla quotazione di borsa. La disciplina attuativa viene in larga parte affidata al potere regolamentare della CONSOB.

La Commissione, aderendo alla richiesta espressa nel parere della Commissione finanze e tesoro, propone, con due emendamenti aggiuntivi, di integrare il quadro di intervento della legge comunitaria in questo settore con l'attuazione, mediante delega, di altre due direttive concernenti rispettivamente le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa e le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di acquisto.

Questa seconda direttiva si collega nella sua finalità alla direttiva precedentemente ricordata sulle condizioni di ammissione in borsa, avendo entrambe lo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori nel mercato dei valori immobiliari ed estenderne così la capacità di attirare i risparmiatori.



In campo assicurativo il disegno di legge, con le disposizioni del Capo IV, prevede innanzitutto la delega per il recepimento di tre direttive che dettano le norme cui devono uniformarsi alcuni particolari tipi di rischi: assicurazione per i viaggiatori contro incidenti ed altri eventi che si verificano nel corso dello spostamento; assicurazioni contro il rischio di insolvenza dei debitori; infine assicurazione comportante assistenza nelle vertenze giudiziarie.

Ad esse si aggiunge l'attuazione della direttiva 88/357/CEE che detta la disciplina di coordinamento grazie alla quale sarà possibile la libera prestazione dei servizi assicurativi (ad eccezione del ramo vita) su tutto il territorio della Comunità.

Gli assicuratori di altri Paesi comunitari che intendono operare in Italia resteranno soggetti al controllo delle autorità del Paese di origine per quanto concerne la loro ammissione all'esercizio dell'attività assicurativa mentre ricadranno nella vigilanza dell'ISVAP relativamente alle regole di contrattazione delle polizze.

Gli assicuratori di altri Paesi non potranno comunque esercitare l'attività in Italia se non dopo aver presentato all'ISVAP un programma in cui sono indicati i tipi di rischi su cui intendono operare e le condizioni che intendono offrire agli assicurati.

Nel Capo V sono contenute numerose disposizioni in materia tributaria volte soprattutto ad eliminare situazioni di infrazione alle norme del Trattato, in particolare all'articolo 95 che vieta imposizioni fiscali a carattere discriminatorio e protezionistico in danno di prodotti di provenienza comunitaria.

Nota comune di queste disposizioni è la loro efficacia diretta, essendo risultato possibile risolvere i relativi problemi con disposizioni sufficientemente semplici.

In materia di rimborsi di tributi riconosciuti incompatibili con il diritto comunitario, era necessario modificare la nostra legislazione, non ritenuta in linea con i principi comunitari dalla Corte di Giustizia a causa del troppo gravoso onere probatorio posto a carico del richiedente.

L'articolo 26 (divenuto articolo 29 nel

testo proposto dalla Commissione) supera questa infrazione introducendo anche opportuni accorgimenti per garantire nei limiti del giusto e del ragionevole l'interesse finanziario dello Stato. Rilievo notevole ha anche la soppressione dell'imposta sul consumo delle banane che la Corte di Giustizia ha ritenuto discriminatoria in quanto rivolta a colpire una frutta di produzione non nazionale.

Nella stessa logica la Corte si era espressa in materia di alcole ed ugualmente si ripara all'infrazione con il disposto dell'articolo 30 (divenuto articolo 33).

Le altre disposizioni degli articoli 27, 28, 32, 34 e 35 (divenuti rispettivamente articoli 30, 31, 36, 38 e 39) adeguano il nostro ordinamento ai principi ed alle discipline comunitarie nel settore dell'IVA.

L'articolo 31 (divenuto articolo 35) introduce le disposizioni applicative del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio in materia di merci contraffatte. Si tratta di assicurare la possibilità anche in Italia di ottenere misure di tutela immediata a favore del produttore che sarebbe danneggiato dalla introduzione nel nostro Paese di merci che violano il diritto di uso del marchio.

In tempi in cui la concorrenza si esprime con molta frequenza attraverso queste forme abusive, l'applicazione del regolamento risponde ad un'esigenza molto sentita dalle categorie economiche.

Con l'articolo 36 (divenuto articolo 40), si dà doverosa attuazione ad una raccomandazione della CECA (la raccomandazione, secondo il trattato CECA, ha la stessa portata vincolante della direttiva) che esige di riconoscere ai crediti di questa istituzione verso gli operatori economici del settore carbo-siderurgico, lo stesso privilegio accordato ai crediti fiscali dello Stato.

La direttiva sulla pubblicità ingannevole considerata dall'articolo 37 (divenuto articolo 41), per la cui mancata attuazione pende giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, contiene importanti principi di tutela del consumatore di cui la vigente legislazione è attualmente sprovvista. Il recepimento della direttiva consentirà pertanto che, di

fronte a fatti di pubblicità ingannevole, sia accordata tutela non soltanto, come oggi avviene, all'imprenditore concorrente secondo lo schema civilistico della concorrenza sleale, ma anche al consumatore come individuo o come categoria rappresentata da associazioni.

Il meccanismo attuativo delineato dai criteri di delega consentirà ai consumatori e alle loro associazioni di ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole con l'intervento di una autorità imparziale e con il successivo eventuale ricorso al giudice amministrativo.

La direttiva considerata dall'articolo 38 (divenuto articolo 42) risponde ad una esigenza largamente sentita in campo sociale: si tratta di assicurare un'adeguata protezione nei confronti della pratica commerciale cosiddetta «porta a porta». Lo strumento di tutela previsto è soprattutto quello della facoltà del contraente consumatore di recedere senza alcun onere dal contratto in un tempo ragionevole.

I criteri di delega propongono giustamente di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad ipotesi analoghe dove si presenta la stessa esigenza di tutela, come nel caso della contrattazione tramite la televisione o sulla base di cataloghi fatti circolare dal negoziante.

Gli articoli successivi prevedono l'attuazione di direttive volte a impedire che il consumatore, nella scelta del prodotto, sia in qualche modo ingannato dalla forma e dalla descrizione con cui è presentato.

L'articolo 42 (divenuto articolo 46) concerne infine l'attuazione di una direttiva con la quale la Comunità si impegna nella campagna contro il fumo imponendo che sul confezionamento dei prodotti del tabacco compaiano adeguate avvertenze sulla pericolosità per la salute.

Nel settore del lavoro si registrano due gravi inadempienze, già sanzionate dalla Corte di Giustizia, che riguardano l'incompleta attuazione di due importanti direttive concernenti la tutela degli interessi dei lavoratori in occasione dei trasferimenti di aziende ed in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La prima questione viene risolta dall'articolo 43 (divenuto articolo 47) in via di normazione diretta. Si tratta in sostanza di prevedere una procedura di consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'impresa oggetto di cessione e di potenziare, attraverso una opportuna modifica dell'articolo 2112 del codice civile, le garanzie patrimoniali del lavoratore nei confronti sia del cedente che del cessionario.

Per attuare invece la direttiva sull'insolvenza del datore di lavoro, l'articolo 44 (divenuto articolo 48) si ricorre alla delega legislativa.

L'applicazione della direttiva avverrà mediante un ampliamento dell'area di intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 che attualmente garantisce ai lavoratori soltanto il versamento dell'indennità di fine rapporto.

L'estensione da realizzare per conformarci alla direttiva concerne gli arretrati salariali e l'omesso versamento di contributi previdenziali per ogni forma di previdenza pensionistica; analoghe misure di garanzia saranno previste per quanto riguarda le prestazioni di previdenza complementari.

L'articolo 45 (divenuto articolo 49) investe a sua volta il tema della protezione sanitaria dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

Nel campo della produzione alimentare, cui si riferisce il Capo VIII, l'articolo 46 (divenuto articolo 50) detta criteri di delega per l'attuazione di direttive di armonizzazione attinenti alla tutela della salute in tema di commercializzazione di prodotti di largo consumo come ad esempio gli aromi, i surgelati e i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

L'articolo 47 (divenuto articolo 51) introduce talune modifiche alle norme vigenti sulla commercializzazione del miele al fine di adeguarle ai rilievi mossi dalla Commissione di Bruxelles, che aveva ritenuto la normativa nazionale dettata dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753, per taluni aspetti incompatibile con taluni principi sanciti dall'articolo 30 del Trattato.

La Commissione, considerato il parere

della Commissione agricoltura e con l'avviso favorevole del Governo, propone poi la soppressione dell'articolo 48. La soppressione non implica una rinuncia a rimuovere l'infrazione che la disposizione intendeva sanare. È risultato piuttosto che la parità di trattamento tra il miele di produzione nazionale ed il miele di produzione comunitaria può essere altrimenti e più correttamente realizzata con diverse misure di carattere amministrativo.

Le disposizioni raccolte sotto il Capo IX, intitolato «Produzione industriale», concernono l'attuazione di numerose direttive comunitarie, che hanno come nota comune la finalità di armonizzare le legislazioni nazionali al fine di evitare intralci agli scambi intracomunitari.

In questa ottica le direttive si preoccupano particolarmente di fissare *standard* europei circa i requisiti tecnico-costruttivi e di sicurezza dei prodotti industriali.

Tale è il caso delle direttive sulla sicurezza di giocattoli, sui carrelli semoventi, sui recipienti semplici a pressione. Inoltre viene data attuazione diretta, con la disposizione dell'articolo 50 (divenuto articolo 53), alla direttiva 88/182/CEE che estende ai prodotti agricoli e ai medicinali la procedura di informazione preventiva sulle regolamentazioni tecniche già introdotta dalla direttiva 83/189/CEE già attuata con la legge n. 317 del 1986. Attraverso questa procedura la Comunità intende prevenire nei Paesi membri evoluzioni normative che accrescano la disparità tra le legislazioni nazionali in tema di produzioni industriali.

Nella stessa logica si iscrive l'importante disposizione contenuta nell'articolo 56 (divenuto articolo 59), che introduce a livello legislativo interno il principio, affermato dalla Corte di Giustizia, del mutuo riconoscimento dei requisiti tecnici e dei controlli sui prodotti, in modo da evitare che l'import e l'export di merci comunitarie debba sottostare ad una duplicazione di verifiche da parte dello Stato produttore e dello Stato d'importazione.

Relativamente alle direttive concernenti prodotti cosmetici, la Commissione ha ritenuto opportuno sottolineare l'esigenza

di effettuare il recepimento facendo comunque salva la tutela della salute umana.

L'articolo 57 (divenuto articolo 60) regola la delega per perfezionare il recepimento della direttiva 75/439/CEE in materia di eliminazione degli oli usati e della successiva direttiva di modifica 87/101/CEE. Lo scopo perseguito da queste direttive è duplice: da un lato valorizzare ed incentivare il reimpiego degli oli esausti a fini di risparmio energetico; dall'altro porre le necessarie garanzie di tutela ambientale atteso che l'olio usato è assimilabile ai rifiuti anche se la possibilità di riutilizzo lo avvicina alle cosiddette materie prime secondarie. Pertanto nei criteri di delega è sottolineato che la gestione della materia ricade nelle competenze sia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia del Ministero dell'ambiente.

Il disegno di legge si occupa della politica agricola soltanto con due disposizioni. D'altronde, vertendosi in un campo costituente una «politica comune» dove la Comunità opera attraverso regolamenti portati ad esecuzione a livello amministrativo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle Regioni, non vi sono direttive da attuare. Gli articoli 60 e 61 (divenuti rispettivamente articoli 64 e 65) introducono meccanismi sanzionatori che si inseriscono nella fase di applicazione dei regolamenti comunitari assicurando efficacia alla riscossione di introiti della Comunità.

Nel settore della sanità veterinaria si interviene per dare attuazione a numerose direttive in materia di ormoni e farmaci veterinari nonché di controlli e ispezioni veterinarie.

Si tocca qui l'argomento molto delicato della salvaguardia della salute umana in rapporto all'impiego di sostanze ormoniche per l'allevamento di animali, che è stato bandito dalle Comunità su richiesta di numerosi Paesi tra cui in prima fila l'Italia. I criteri di delega ribadiscono l'assoluta necessità di non deflettere dalle garanzie di tutela sanitaria già previste dalla nostra legislazione.

Per quanto concerne i controlli e le ispezioni veterinarie, la fase attuativa dovrà

concentrarsi essenzialmente nella razionalizzazione del settore attraverso una azione di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle Regioni.

Le funzioni attinenti all'attuazione delle politiche comunitarie trovano nel Dipartimento a tal fine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, un punto di riferimento essenziale ed insostituibile, le cui capacità operative meritano pertanto di essere adeguatamente potenziate.

In tale direzione si collocano varie dispo-

sizioni contenute nell'articolo 64 (divenuto articolo 68), che sottolineano in particolare il ruolo promotore del Dipartimento per la realizzazione in Italia delle azioni comunitarie volte alla coesione economico-sociale (programmi integrati mediterranei, fondi strutturali). Analoga valutazione va fatta a proposito del Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 183 del 1987 che svolge essenziali compiti di regolazione dei flussi finanziari tra lo Stato e la CEE. L'articolo 65 (divenuto articolo 69) apporta alcuni perfezionamenti tecnici alle disposizioni contenute nella legge suddetta.

GUIZZI, *relatore*

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CORRENTI)

9 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 36, comma 2, si ritiene opportuno, perchè più consona allo spirito dell'intero articolo, sostituire la clausola «purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso» con l'altra «anche se la procedura esecutiva o concorsuale non sia stata ancora attivata».

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 giugno 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 2148, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e n. 2198, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2148, a condizione che il comma 2 dell'articolo 6 sia così sostituito:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno

1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura».

Quanto poi al disegno di legge n. 2198, esprime parere favorevole a condizione che i relativi effetti finanziari permangano all'interno di quelli di cui al disegno di legge n. 2148.

**PARERE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BOMPIANI)

22 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le osservazioni che seguono.

In primo luogo, la Commissione rileva con soddisfazione che con la legge comunitaria per il 1990 si intende dare concreto avvio all'attuazione di direttive che interessano profondamente anche attività formative e di preparazione all'esercizio di professioni di competenza - per quanto riguarda la legislazione nazionale - della Commissione medesima, direttive in parte considerate da iniziative legislative di cui si è avviato l'esame.

1) Art. 5. - *Professione di architetto: criteri di delega.*

La direttiva 85/384/CEE e quelle ad essa collegate forniscono al legislatore indicazioni e criteri quanto mai analitici e stringenti. Va sottolineato, peraltro, che l'effettivo conseguimento delle finalità perseguite dalle direttive menzionate - fra le quali ha particolare rilievo la convergenza dei *curricula* formativi degli architetti - richiederà, al di là dell'emanazione delle norme delegate, un notevole impegno sul piano dell'attuazione amministrativa da parte di tutti gli organi e i soggetti pubblici coinvolti a vario livello e a vario titolo.

Si sottolineano, a titolo di esempio, le difficoltà che potrebbero risultare per quanto concerne i rapporti fra la professione di architetto come configurata dall'articolo 4 della direttiva ed il collegio dei geometri.

Pertanto, si suggerisce di aggiungere ai criteri già esplicitati nel testo dell'articolo 5, i seguenti:

«c) la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;

d) che gli stessi ordini promuovano le opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologia, necessarie all'esercizio della professione».

Sembra particolarmente opportuno alla Commissione introdurre lo strumento di monitoraggio sull'azione amministrativa indicato più oltre nel presente parere.

2) Art. 6. - *Medici specialisti: criteri di delega.*

La Commissione rileva l'insufficienza dei criteri di delega, soprattutto se ci si riferisce all'ampiezza del dibattito già intervenuto nella precedente legislatura (vedi il disegno di legge n. 273 presentato al Senato il 27 ottobre 1983), le cui conclusioni dovrebbero comunque essere tenute presenti.

In particolare, la Commissione ritiene si debbano inserire i seguenti criteri di delega, aggiuntivi a quelli contenuti nel testo.

Fermo restando che, a norma della direttiva 82/76/CEE, è demandato all'autorità indicata come competente da ciascun Paese la responsabilità della formazione specialistica, e ribadendo che - per l'Italia - il diploma di specializzazione si consegue presso le scuole di specializzazione univer-

sitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e che va comunque sostenuto il principio per cui ogni medico deve ricevere un'adeguata formazione successiva alla laurea, deve essere affermato:

a) che in tale contesto, l'organizzazione dell'attività didattica e di tirocinio, con particolare riguardo alla formazione pratica, possa interessare non solamente le strutture proprie o utilizzate istituzionalmente dalle facoltà di medicina, ma anche istituti di ricovero e cura, ospedali e centri assistenziali territoriali, collegati all'università con il criterio convenzionale (e utilizzando anche personale di ruolo regionale).

Le strutture collegate dovrebbero rispondere a requisiti oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale teorico-pratica di livello comparabile a quello richiesto dalla Comunità economica europea;

b) che la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione nell'area medico-sanitaria siano conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;

c) che l'istituzione di scuole di specializzazione, rispondenti a tipologie attualmente non previste da due o più Stati membri della Comunità economica europea, abbia preventivamente il parere favorevole del Comitato consultivo per la formazione medica della Comunità economica europea;

d) che il numero globale delle borse per specializzazioni sia commisurato ai fabbisogni previsti nei vari settori assistenziali e alle reali possibilità di una formazione di qualità adeguata nell'ambito delle strutture disponibili, fermo restando che il programma di istituzione e quantificazione delle borse deve essere ricordato anche con le norme e i coefficienti di accesso agli studi medici primari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

e) che la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione specialistica debba essere caratterizzata

da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, dalle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanità, sentito il Comitato consultivo per la formazione medica della Comunità economica europea. Nell'attribuzione delle borse di studio si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

f) che sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato, promuovendo il possesso di diploma di specialista (fatte salve mediante norme transitorie le situazioni pendenti) a titolo necessario per l'accesso concorsuale alle strutture sanitarie pubbliche. Gli stessi criteri debbono applicarsi, con le dovute modificazioni, per la valorizzazione del diploma di «medico generalista» ai sensi delle normative europee;

g) che la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio e con il graduale esercizio - a titolo di tirocinio guidato - delle attività assistenziali previste per l'assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; siano individuate le incompatibilità, gli esoneri, la possibilità di rotazione fra varie strutture formative e vari servizi, la possibilità di usufruire di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri della Comunità economica europea, e così via, secondo norme opportunamente coordinate dal Comitato consultivo per la formazione medica della Comunità economica europea;

h) che la formazione dei medici specialisti sia indirizzata nei contenuti e nelle modalità, e l'efficienza delle scuole sia verificata con idonei criteri di valutazione attraverso la funzione consultiva esercitata da un'autorità tecnica competente, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità;



i) che la durata di validità del diploma e le modalità di riconferma siano stabilite, sulla base di una disciplina comune ai vari Stati membri della Comunità economica europea, sentito il Comitato consultivo per la formazione medica della Comunità economica europea;

l) che nelle scuole di specializzazione sia previsto un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, riservati a medici appartenenti all'amministrazione militare e a medici provenienti da Paesi in via di sviluppo.

3) Art. 8. - *Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.*

La Commissione rileva che l'attuazione della direttiva 89/48/CEE impone al legislatore delegato di risolvere delicate questioni in ordine alla compatibilità fra tale importante direttiva da un lato, e le norme interne concernenti l'esame di Stato prescritto dalla Costituzione quale requisito per l'esercizio di talune professioni, nonché le norme sugli ordini e gli albi professionali dall'altro. La direttiva, infatti, è ispirata al principio, fino ad oggi sostanzialmente estraneo all'ordinamento italiano, della mutua fiducia, in base al quale ogni Stato membro si deve limitare in buona sostanza ad un accertamento formale sull'esistenza del diploma rilasciato in un altro Stato membro.

Il legislatore delegato, inoltre, dovrà curare con particolare attenzione l'attuazione, per quel che riguarda la direttiva, dell'articolo 8, paragrafo 2 (laddove si prevede che l'esame della richiesta di riconoscimento non possa durare più di quattro mesi) e dell'articolo 9, concernente l'identificazione degli organi e dei soggetti competenti ad effettuare i vari adempimenti necessari, e la diffusione delle informazioni in materia.

Valgono, altresì per l'articolo 8 del disegno di legge in esame, le medesime considerazioni già formulate con riferimento

all'articolo 5, ulteriormente rafforzate dalla generalità della disciplina qui prevista. È necessario agire tenendo presente le finalità relative all'equipollenza dei titoli e le conseguenti misure da adottare per il riavvicinamento degli ordinamenti didattici, al fine di conseguire progressivamente una sostanziale equivalenza dei livelli formativi per l'esercizio di professioni analoghe. È pertanto opportuno che il Governo indirizzi la propria azione amministrativa, informandone il Parlamento, verso un riavvicinamento dei *curricula* formativi interessati dalla direttiva 89/48/CEE; tale opportunità discende, quale indiretta ma logica implicazione, dal meccanismo, che qui si istituisce, di reciproco riconoscimento dei diplomi. Del resto, tale riavvicinamento è espressamente menzionato dalla direttiva 85/384/CEE limitatamente alla professione di architetto.

Dall'insieme delle predette osservazioni, emerge con forza l'esigenza di un monitoraggio sulla complessiva azione del Governo nel suo complesso e dei singoli comparti della pubblica amministrazione, per l'attuazione delle direttive citate.

La Commissione pertanto prospetta alla Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione, il cui tenore potrebbe essere il seguente:

«I Ministri interessati all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 5, 6 ed 8 presentano al Senato e alla Camera dei deputati, non oltre sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi ivi previsti, un rapporto sullo stato di attuazione amministrativa delle direttive stesse, sulle iniziative adottate a tal fine, su quelle previste e sui risultati conseguiti».

La Commissione, infine, chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea dalla Commissione di merito.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: TAGLIAMONTE)

24 maggio 1990

La Giunta per gli affari delle Comunità europee, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge comunitaria con le seguenti osservazioni.

Sull'allegato B di cui all'articolo 3, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 5 la Giunta esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole. La Giunta rileva tuttavia l'opportunità di rivedere il testo della lettera *b*) del comma 1 - nella parte in cui sancisce, tra i criteri di delega, il rispetto delle disposizioni vigenti che regolano l'esercizio della professione di architetto in Italia - al fine di evitare che l'attuale formulazione precluda ai futuri decreti legislativi di attuazione della direttiva 85/384/CEE la possibilità di apportare alla normativa italiana vigente le eventuali necessarie modifiche.

Sull'articolo 6 la Giunta, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Sull'articolo 7 la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Sull'articolo 8 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sugli articoli 9, 10 e 11, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 12 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) l'indicazione dei criteri che dovranno informare i decreti legislativi di attuazio-

ne della direttiva 89/440/CEE, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, non dovrà pregiudicare una completa attuazione di tutti gli aspetti disciplinati dalla direttiva e non compresi tra i criteri di delega menzionati, quali il regime dei termini di ricezione delle offerte, la pubblicità dei bandi di gara dei contratti di concessione, nonché l'estensione del campo di applicazione della direttiva agli appalti non attribuiti da enti pubblici ma sovvenzionati in misura superiore al 50 per cento da enti pubblici;

b) le disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla produzione dell'occupazione nelle regioni colpite da declino industriale, di cui alla lettera *c*) del comma 1, dovrebbero essere adottate tenendo conto che entro il 31 dicembre 1992 dovranno cessare tutte le deroghe alla normativa comunitaria e che, tuttavia, tale normativa non esclude le possibilità di disporre, in sede nazionale, incentivi e clausole a favore di enti, imprese o lavoratori di regioni meno favorite, a condizione che tali misure non pongano discriminazioni nazionali e siano pertanto riferite alle regioni meno favorite di tutti gli Stati membri;

c) in considerazione della recente adozione, il 29 marzo 1990, di una posizione comune del Consiglio delle Comunità europee in merito ad una proposta di direttiva sugli appalti concernenti settori finora esclusi dalla disciplina comunitaria, quali i trasporti, le telecomunicazioni e i servizi di erogazione di energia ed acqua, si ritiene opportuno considerare la possibilità di

accordare al Governo una delega sufficientemente ampia per dare attuazione anche ai possibili imminenti provvedimenti comunitari in materia.

Sull'articolo 13 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 14 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole rilevando l'opportunità di menzionare il criterio di riferimento prescelto, in sede di attuazione della direttiva 86/653/CEE, per la determinazione della provvigione dell'agente commerciale ed in particolare se esso sia in relazione ad un incarico o sia in relazione ad un diritto di esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Sull'articolo 15 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia che sarebbe opportuno considerare l'introduzione, tra i criteri di delega per i provvedimenti di attuazione delle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE, di un riferimento all'esigenza di specificare e notificare alla Comunità quali siano le autorità nazionali competenti ad attestare i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 10 della direttiva 75/368/CEE, all'articolo 10 della direttiva 75/369/CEE ed agli articoli 4, paragrafo 6, e 7 della direttiva 82/470/CEE.

Sull'articolo 16 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) considerando l'articolo 9 del regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio sui gruppi europei di interesse economico e la direttiva 68/151/CEE sulle garanzie richieste alle società, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, si propone di precisare tra i criteri di delega di cui alla lettera a) del comma 1, le disposizioni nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali possono essere opposti ai terzi gli atti e le indicazioni del GEIE soggetti all'obbligo di pubblicazione;

b) si propone di inserire alla lettera c) del comma 1 anche un esplicito riferimen-

to all'esigenza di definire la disciplina applicabile in materia di responsabilità dei membri e dei nuovi membri del gruppo europeo di interesse economico per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2137/85;

c) si rileva altresì l'opportunità di considerare, in sede di adozione dei provvedimenti normativi ed amministrativi di applicazione del regolamento CEE n. 2137/85, le conseguenze connesse alle disposizioni di cui all'articolo 37 del regolamento (le quali, ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CEE non necessitano di recepimento per essere applicabili), che prescrivono i termini connessi alle azioni contro i membri del GEIE relative ai debiti contratti dal gruppo;

d) si propone infine di valutare l'inserimento alla lettera e) del medesimo comma 1, di principi e criteri direttivi idonei ad individuare le disposizioni relative ai seguenti aspetti, la cui definizione gli articoli 4, comma 4, 32, comma 3, e 38 del regolamento CEE n. 2137/85, demandano alla normativa nazionale: eventuali limitazioni a partecipare a qualsiasi gruppo imposte a talune categorie di persone fisiche o giuridiche; scioglimento di un gruppo per contrasto con l'interesse pubblico dello Stato; divieto allo svolgimento delle attività di un gruppo in contrasto con l'interesse pubblico dello Stato.

Sugli articoli 17, 18 e 19, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relativamente alla direttiva 89/299/CEE, cui viene data attuazione tramite l'articolo 20, la Giunta segnala che, per quanto riguarda la predisposizione delle misure di conformazione del diritto nazionale alla direttiva stessa da parte degli Stati (da approntare al massimo entro il 1° gennaio 1993) la comunicazione alla Commissione di tali misure di recepimento deve includere, a norma dell'articolo 9 dell'atto comunitario in questione, anche «una dichiarazione accompagnata da un testo esplicativo, che notifichi alla Commissione le disposi-

zioni specifiche adottate, nonché gli elementi che le competenti autorità di ciascuno Stato membro considerano come facenti parte dei fondi propri».

In merito agli articoli 21, 22, 23 e 24 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Per quanto concerne il recepimento della direttiva 88/357/CEE attraverso l'articolo 25, la Giunta segnala che, come fatto presente dalla Relazione sullo stato della politica assicurativa per il 1988, presentata al Parlamento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (*Doc. LXXIV*, n. 2), tale recepimento dovrebbe avvenire mediante due strumenti distinti: l'emanazione di una norma *ad hoc* per disciplinare l'esercizio della libertà di prestazione delle assicurazioni contro i danni e l'emanazione di un secondo provvedimento di modifica della legge n. 295 del 1978 relativamente alle attività di stabilimento e alla coassicurazione comunitaria.

Sugli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 37 la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza, prospettando tuttavia l'opportunità di inserire, tra i criteri di delega, espliciti riferimenti alle procedure di urgenza, alle garanzie di imparzialità dell'autorità amministrativa ed ai poteri dell'autorità amministrativa o giurisdizionale, di esigere prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 ed all'articolo 6 della direttiva 84/450/CEE.

Sugli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sull'articolo 43, la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza, osservando che il termine per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 77/187/CEE è scaduto il 14 febbraio 1979 e che, inoltre, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si intende, attraverso i previsti principi e criteri direttivi, dare esecuzione ad una sentenza di condanna della Corte

di Giustizia delle Comunità europee emessa in causa 235/87 nei confronti dell'Italia il 10 luglio 1986.

Sui criteri di delega di cui all'articolo 44, la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza, osservando che il termine di attuazione è scaduto il 22 ottobre 1983 e che, inoltre, l'Italia ha subito una sentenza di condanna dalla Corte di Giustizia (sentenza del 2 febbraio 1983 in causa 22/87).

La Giunta osserva, inoltre, avuto particolare riguardo al comma 1, lettera *a*) dell'articolo il quale individua il periodo temporale suscettibile di rientrare nella proposta disciplina di tutela del pagamento dei crediti di lavoro, che l'articolo 3 della direttiva 80/987/CEE prevedeva la possibilità di adottare come termine *a quo* di tale periodo:

*a*) la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro;

*b*) la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;

*c*) la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.

In merito all'articolo 45, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che il termine di recepimento è scaduto il 1° gennaio 1990.

Sull'articolo 46 la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che per quanto riguarda la direttiva 88/388/CEE gli Stati membri erano obbligati a conformarsi entro il 22 dicembre 1989. Entro il 22 giugno 1990 gli Stati debbono ammettere la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla direttiva ed entro il 22 giugno 1991 sono obbligati a vietare la commercializzazione e l'impiego degli aromi non conformi alla direttiva medesima.

Per quanto attiene alla direttiva 89/108/CEE, gli Stati membri debbono:

*a*) entro il 10 luglio 1990 permettere il commercio dei prodotti conformi alla direttiva;

b) entro il 10 gennaio 1991 vietare il commercio dei prodotti non conformi.

Relativamente agli armadi e i banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale, gli Stati membri possono, durante un periodo di otto anni, a decorrere dal 10 gennaio 1989, mantenere le legislazioni esistenti al momento dell'applicazione della direttiva in esame.

In merito alla direttiva 89/109/CEE, gli Stati membri debbono:

a) entro il 10 luglio 1990 permettere il commercio e l'impiego dei materiali e degli oggetti conformi alla direttiva, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nazionali cui, in mancanza di direttive specifiche, sono soggetti alcuni gruppi di materiali ed oggetti;

b) entro il 10 gennaio 1992 vietare il commercio dei materiali ed oggetti non conformi ai requisiti indicati dalla direttiva.

La Giunta osserva inoltre che la direttiva 89/109/CEE si presenta come direttiva-quadro che, abrogando la precedente direttiva sui materiali destinati ad essere messi in contatto con gli alimenti (direttiva 76/893/CEE), detta i principi generali cui si dovrà attenere la successiva normazione comunitaria di dettaglio sull'argomento.

Gli Stati si devono conformare alla direttiva entro il 16 maggio 1990 ed entro il 16 maggio 1991 debbono vietare il commercio dei prodotti non conformi alla direttiva.

In merito agli articoli 47 e 48, la Giunta condivide la proposta modifica alla normativa nazionale vigente in materia di commercializzazione e certificazione sanitaria del miele, al fine di far venir meno talune misure nazionali ritenute dalla Commissione incompatibili con l'articolo 30 del Trattato CEE.

Sull'articolo 49, la Giunta esprime parere favorevole per quanto di competenza.

In merito all'articolo 50, la Giunta richiama l'attenzione sull'avvenuta scadenza, il 1° gennaio 1989, del termine per la trasposizione della direttiva 88/182/CEE.

Circa la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 50, volta a modificare l'artico-

lo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche», la Giunta sottolinea l'importanza della direttiva 83/189/CEE, la quale prevede la notifica dei progetti di norme tecniche, al fine di impedire la creazione di nuovi ostacoli tecnici.

La Commissione, nella propria comunicazione «Sull'applicazione degli strumenti per la realizzazione del mercato unico» (COM 89/442 def. del 14 settembre 1989) osserva un costante aumento annuale del numero delle notifiche. Peraltro il numero annuale di pareri circostanziati emessi dalla Commissione in merito alla mancata osservanza della direttiva sulle notifiche delle norme tecniche non diminuisce. Il che induce la Commissione a ritenere che i principi di base dell'articolo 30 del Trattato e della giurisprudenza comunitaria non sono ancora osservati, nè sistematicamente, nè sufficientemente dalle amministrazioni nazionali. L'Italia aveva notificato al giugno 1989 un totale di 32 progetti di norme tecniche, di cui 21 nel periodo aprile 1984/dicembre 1988 e 11 nel periodo gennaio/giugno 1989.

La Commissione ha pubblicato nella *G.U. C 245* del 1° ottobre 1986 una comunicazione sulla non opponibilità delle norme tecniche adottate in violazione della direttiva 83/189/CEE. Essa ha, inoltre, completato tale dispositivo iniziando la pubblicazione periodica nella *Gazzetta ufficiale* dell'elenco delle notifiche effettuate.

Sull'articolo 51, la Giunta osserva che il termine per l'attuazione della direttiva 88/378/CEE è scaduto il 1° gennaio 1990. Entro il 30 giugno 1989 l'articolo 15, paragrafo 1, impone l'adozione e la pubblicazione delle norme nazionali armonizzate.

Nell'ambito dell'area d'intervento per l'eliminazione delle barriere tecniche la direttiva è volta a favorire la libera circolazione dei giocattoli i quali vengono definiti come prodotti «concepiti o manifestamente destinati ad essere utilizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni»

(articolo 1, paragrafo 1). Sono esclusi dalla disciplina in quanto non considerati giocattoli i prodotti espressamente indicati nell'allegato della direttiva medesima.

Per quanto attiene, in particolare, alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 50, nella parte in cui demanda l'apposizione del marchio «C.E.» agli organismi abilitati, la Giunta segnala che l'applicazione della direttiva 88/378/CEE comporta la realizzazione in Italia di infrastrutture di certificazione e di prova la cui competenza e capacità professionale costituisca la garanzia di un'effettiva protezione della salute dei consumatori. Ciò perchè ogni Stato membro è interessato ad ottenere tutte le assicurazioni necessarie sulla reale competenza degli organismi notificati dagli altri Stati membri.

L'attività degli organismi europei di normalizzazione si è sempre più intensificata nel corso degli ultimi mesi: nel 1989 è stato possibile adottare 305 norme europee e documenti di armonizzazione, ossia il 50 per cento in più che nel 1988. L'accelerazione dei lavori ha consentito l'entrata in vigore della grande maggioranza delle norme necessarie per l'applicazione della direttiva sui giocattoli (ad eccezione di quelle sui «giocattoli chimici»).

Sull'articolo 52, la Giunta osserva che la direttiva 86/663/CEE avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° gennaio 1989. Gli Stati membri sono altresì tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che intendano adottare nel settore disciplinato dalla direttiva (articolo 12, paragrafo 2), nonchè gli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati ad effettuare le prove necessarie per la verifica delle caratteristiche delle macchine di movimentazione.

La Giunta richiama altresì l'attenzione su una migliore formulazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 52, al fine di esprimere con maggiore chiarezza che le previste modalità di immissione sul mercato e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori si riferiscono non solo alle apparec-

chiature provenienti da altri Stati membri della Comunità economica europea, ma anche a quelli fabbricati sul territorio nazionale.

Anche il termine per l'attuazione della direttiva 89/240/CEE segue la stessa sorte della direttiva 86/663/CEE, dovendo la prima entrare in vigore alla data stessa di quella adottata per conformarsi alla seconda. La mancata attuazione delle due direttive è oggetto di una procedura d'infrazione.

In merito all'articolo 53, la Giunta richiama le considerazioni sulle politiche di normalizzazione e certificazione comunitaria espresse con riferimento all'articolo 51. L'articolo 18 della direttiva 87/404/CEE impone allo Stato nazionale molteplici adempimenti. Entro il 1° gennaio 1990 debbono essere adottate e pubblicate le disposizioni necessarie all'applicazione della direttiva medesima. Questa va applicata a decorrere dal 1° luglio 1990.

Inoltre saranno notificate alla Commissione le disposizioni nazionali adottate con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 53.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 53, la Giunta richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 16 della direttiva citata che impone di indicare in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente a pressione, le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II della direttiva.

Sull'articolo 54, la Giunta esprime parere favorevole, considerando che il termine per l'attuazione della direttiva 88/667/CEE è scaduto il 31 dicembre 1989, nonchè avuto riguardo alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo in esame, il quale impone al legislatore delegato di procedere alle necessarie modifiche della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, conformemente alle indicazioni vincolanti rese al riguardo dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza 23 novembre 1989 in causa 150/88.

La Giunta segnala, inoltre, che la Commissione ha già presentato, in relazione alla

direttiva-base sui cosmetici 76/768/CEE, una proposta di direttiva per una quinta modifica della medesima - COM (88) 323/def. - pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* C 214 del 16 agosto 1988.

Sull'articolo 55, la Giunta esprime parere favorevole per quanto di competenza anche considerando che i termini per l'attuazione delle direttive sono scaduti il 31 dicembre 1989.

Circa l'articolo 56, la Giunta osserva che esso introduce nell'ordinamento un principio di carattere generale ripetutamente affermato in proprie decisioni dalla Corte di giustizia e teso ad evitare intralci alla importazione e commercializzazione di prodotti comunitari, suscettibili di integrare una violazione dell'articolo 30 del Trattato sotto la specie di misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione (sentenza 28 gennaio 1986 in causa 188/84; sentenza 17 dicembre 1981 in causa 272/80).

Poichè in materia sono state già avviate, nei confronti dell'Italia, molteplici procedure pre-contenziose, molto opportunamente al legislatore delegato vengono impartiti idonei principi e criteri direttivi che consentiranno di dare concreta attuazione al principio di proporzionalità.

In ordine all'articolo 57, la Giunta osserva che i termini per la trasposizione della direttiva 87/101/CEE sono scaduti il 31 dicembre 1989.

A sua volta, la direttiva-base sullo smaltimento degli oli usati (75/439/CEE) è stata ritenuta dagli organi comunitari non correttamente recepita attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, di tal che pende attualmente ricorso in tal senso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità a seguito di una procedura d'infrazione aperta nel 1986.

Sull'articolo 58, la Giunta esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

In merito all'articolo 59, la Giunta osserva che per entrambe le direttive 87/356/CEE e 88/316/CEE, il termine per l'attuazione è scaduto il 30 giugno 1988 e che per

tale mancata attuazione è in corso una procedura di infrazione iniziata nel 1989.

Avuto riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo, diretti a consentire la prefissione di un termine per la commercializzazione od esaurimento degli imballaggi preconfezionati non conformi anche a titolo solo transitorio alle direttive in questione, la Giunta osserva che precisi termini di scadenza per la commercializzazione di taluni tipi di tali imballaggi sono già presenti nella legislazione comunitaria: articolo 1 della direttiva 88/316/CEE e articolo 1 della direttiva 87/356/CEE.

Circa l'articolo 62, la Giunta osserva che il termine per l'attuazione della direttiva 87/20/CEE è scaduto il 1° luglio 1987. La direttiva in questione modifica la precedente direttiva 81/852/CEE a sua volta non trasposta nei termini stabiliti (9 ottobre 1983) in materia di sperimentazione dei prodotti medicinali veterinari.

Con riferimento alla direttiva 87/20/CEE è stata avviata una procedura d'infrazione per mancata segnalazione dei provvedimenti nazionali di attuazione.

Per quanto attiene alla direttiva 87/22/CEE sui medicinali di alta tecnologia, i termini per l'attuazione (1° aprile 1987; 31 dicembre 1987 e 31 dicembre 1988) sono venuti a scadenza. Sarebbe, pertanto, opportuno considerare la possibilità di non limitare la portata del futuro provvedimento delegato di attuazione al settore della sola sanità veterinaria, atteso che la direttiva 87/22/CEE viene dettata per disciplinare l'immissione in commercio di tutti i medicinali di alta tecnologia.

Avuto riguardo alla direttiva 81/851/CEE sui medicinali veterinari ed alla direttiva 85/358/CEE che completa la precedente direttiva 81/602/CEE, relativa al divieto di alcune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, la Giunta osserva che i termini per la trasposizione sono ampiamente scaduti: 9 ottobre 1983 per la prima e 1° gennaio 1987, modificato in 1° gennaio 1988 dall'articolo 10 della direttiva 88/146/CEE, per la seconda.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione alla direttiva 85/358/CEE è stata iniziata una procedura d'infrazione.

Anche i termini scaglionati per la trasposizione della direttiva 86/469/CEE sono scaduti il 31 dicembre 1988 ed analoghe considerazioni valgono per la direttiva 88/146/CEE (1° gennaio 1988).

L'attuazione della direttiva 88/299/CEE avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 1988 ed entro il 9 ottobre 1983 al massimo avrebbe dovuto essere attuata la direttiva 81/851/CEE: a questo riguardo è in corso una procedura d'infrazione.

In ordine ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 63, il termine per l'attuazio-

ne è scaduto il 1° gennaio 1986 per la direttiva 85/73/CEE ed il 24 novembre 1989 per la direttiva 86/609/CEE.

È del pari scaduto - il 1° gennaio 1989 - il termine per la trasposizione della direttiva 88/320/CEE concernente l'ispezione e la verifica delle buone prassi di laboratorio. Al riguardo, la Giunta richiama l'attenzione sugli adempimenti relativi ed ai connessi termini previsti dall'articolo 4 della direttiva in questione per quanto riguarda l'elenco dei laboratori ispezionati.

I termini per l'attuazione della direttiva 88/409/CEE scadranno il 1° gennaio 1991 e medesime considerazioni valgono per la direttiva 89/662/CEE.



**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

23 maggio 1990

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerata l'esigenza che l'allargamento delle materie e dei campi regolati dal diritto comunitario sia assecondato da una armonizzazione della normativa interna che - per quanto non in contrasto con gli obblighi comunitari - accolga come principio direttivo la conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e delle peculiarità della ripartizione di attribuzioni e di competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, anche al fine di riequilibrare il progressivo trasferimento in capo agli organi comunitari di sempre maggiori scelte di politica legislativa con l'attribuzione alle Regioni di tutti i possibili criteri e compiti attuativi;

considerata la necessità di definire, in sede di conferimento della delega e di autorizzazione alla attuazione in via amministrativa, i criteri direttivi che - nel rispetto delle esigenze poste dall'obbligo di dare piena ed integrale attuazione alla disciplina comunitaria - ineriscono tuttavia all'ampio margine di scelte e valutazioni relative alle modalità interne di attuazione; modalità che la Corte costituzionale ha riconosciuto come connesse alla definizione di esigenze di carattere unitario e ad interessi di rilievo nazionale, suscettibili di legittimare eccezioni allo schema delle attribuzioni stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

ritenuto che la prefigurazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 11 della

citata legge n. 86 del 1989 consente e rende opportuno valorizzare il ruolo positivo delle Regioni in tutti gli ambiti che non sono esclusi dal rispetto delle norme comunitarie, ricorrendo, alla occorrenza con maggiore e motivata celerità, alle procedure sostitutive;

ritenuto infine che anche in sede di definizione delle norme di attuazione debba essere valorizzato il principio di cooperazione e collaborazione tra lo Stato e le Regioni in modo che si possa pervenire ad una disciplina che contemperi il rispetto degli obblighi comunitari con la migliore organizzazione interna delle competenze in grado anche di assicurare maggiore efficacia alla normativa comunitaria, e che, a tal fine, debba essere sviluppato il ruolo già attribuito dalle norme in vigore alla Conferenza Stato-Regioni,

esprime - per quanto di competenza - parere favorevole

sul disegno di legge n. 2148, subordinatamente all'accoglimento dei principi espressi nelle seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 9 e 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1989, n. 418»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) anche in relazione al criterio direttivo di cui alla successiva lettera c), fatte salve le disposizioni contenute, o direttamente discendenti dagli atti e dalle decisioni comunitarie, o tali che questi non

possono essere altrimenti attuati, le norme delegate e gli altri atti previsti dalla presente legge non modificheranno la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome stabilita dalla normativa in vigore; le norme delegate adatteranno inoltre il criterio della attribuzione o delega alle Regioni e Province autonome delle funzioni amministrative che, in tutte le materie connesse a quelle di competenza regionale, non devono essere necessariamente attribuite ad organi statali in base ai criteri enunciati in questo punto»;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: «in ogni caso, le disposizioni statali di attuazione quantificheranno gli oneri aggiuntivi di natura corrente e a carattere permanente che esse importano per le Regioni; le somme corrispettive saranno previste in aumento al fondo comune regionale e - qualora non già rientranti nelle attuali compartecipazioni al gettito dei tributi erariali - alle spettanze ordinarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

d) all'articolo 63, comma 2, le parole «Le norme di indirizzo e le direttive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle diverse competenze legislative delle Regioni e Province autonome, e secondo i criteri direttivi di cui alle lettere b e b-bis) del comma 1 dell'articolo 2, le norme di attuazione definiranno i principi e i criteri organizzativi per il riordino dei servizi veterinari; in tal senso esse»;

e) all'articolo 64, comma 3, dopo le parole «Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie» sono aggiunte le seguenti «sentita la Conferenza Stato-Regioni sui criteri generali delle attribuzioni».

La Commissione segnala inoltre all'attenzione della Commissione di merito e delle altre Commissioni chiamate a rendere i pareri sui singoli settori del disegno di legge in esame l'esigenza di verificare se non vi siano direttive o parti di direttive che per la natura delle disposizioni contenute possano essere attuate direttamente dalle Regioni senza l'intermediazione delle disposizioni statali.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI  
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

## Art. 1.

*(Delega al Governo  
per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI  
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

## Art. 1.

*(Delega al Governo  
per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*)

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammonda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86.

Art. 4.

*(Adeguamenti tecnici e provvedimenti  
amministrativi di attuazione)*

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie  
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

Art. 4.

*(Adeguamenti tecnici e provvedimenti  
amministrativi di attuazione)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

glio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### CAPO I

#### PROFESSIONI

#### Art. 5.

*(Professione di architetto: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### CAPO I

#### PROFESSIONI

#### Art. 5.

*(Professione di architetto: criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

Comunità europee agli effetti dello svolgimento di attività nel settore dell'architettura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge.

Art. 6.

(*Medici specialisti: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) la conformità alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;

d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione.

Art. 6.

(*Medici specialisti: criteri di delega*)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12

(Segue: Testo del Governo)

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 e in annue lire 172,5 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per i predetti anni.

Art. 7.

*(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;

e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comuni a due o più Stati membri;

f) nelle scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. *Identico.*

Art. 7.

*(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;



(Segue: *Testo del Governo*)

b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 8.

*(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonché dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*.

Art. 8.

*(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti;

e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorchè l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli adottati dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonchè per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

Art. 9.

(*Giornalisti*)

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge predetta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Giornalisti*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Sedi farmaceutiche*)

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 11.

(*Attività professionali  
nel settore del turismo*)

1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani».

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

CAPO II

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 12.

(*Appalti di lavori pubblici: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Sedi farmaceutiche*)

*Identico.*

Art. 11.

(*Attività professionali  
nel settore del turismo*)

*Identico.*

CAPO II

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 12.

(*Appalti di lavori pubblici: criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare:

a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata;

b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva;

c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle Regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva.

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della disciplina)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terrà conto della necessità che la normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i Paesi aderenti al *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonché di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Autotrasportatori*)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

Art. 14.

(*Agenti commerciali indipendenti:  
criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sarà dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1° gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti già in corso alla data del 1° gennaio 1990.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Autotrasportatori*)

*Identico.*

Art. 15.

(*Agenti commerciali indipendenti:  
criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 15.

(Attività economiche varie: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà:

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficiente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel Paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

Art. 16.

(Gruppo europeo di interesse economico)

1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Attività economiche varie: criteri di delega)

*Identico.*

Art. 17.

(Gruppo europeo di interesse economico)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonché delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonché equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;

d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità economica europea;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale dei redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIE con il sistema fiscale nazionale e degli altri Paesi della Comunità economica europea.

### CAPO III

#### CREDITO E RISPARMIO

##### Art. 17.

*(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

#### CREDITO E RISPARMIO

##### Art. 18.

*(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)*

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;

b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevedendo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto, su proposta della Banca d'Italia, possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.

Art. 18.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) sarà previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEE non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, nonchè gli obblighi da essa derivanti;

b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

informazione di cui ai numeri 2 e 3 della lettera *b*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

*a*) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regolamentati;

*b*) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera *a*) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative entità;

*c*) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera *a*) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;

*d*) estensione delle informazioni di cui alla lettera *c*) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

*e*) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, della previsione di specifiche dispense per particolari categorie di operatori professionali;

*f*) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

*(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) determinazione delle categorie di soggetti che possono offrire al pubblico valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, nonché altre attività finanziarie;

b) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;

e) conferma dell'esclusione già prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Art. 22.

*(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, anche per quanto attiene al sistema ed agli organi di controllo pubblico, alle ripartizioni di competenze tra gli organi stessi e al grado di tutela del risparmiatore;

b) emanazione di disposizioni, anche mediante specifiche attribuzioni di facoltà alla Banca d'Italia, volte a fissare in via generale modalità e limiti ai quali le società di gestione devono attenersi nell'utilizzazione di tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari, ai fini della buona gestione del fondo e della copertura dei rischi di cambio anche in deroga al divieto di negoziare valori mobiliari oltre il termine della liquidazione di borsa, a premio e a riporto;

c) attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei Paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della armonizzazione fiscale dei proventi da essi distribuiti; della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna ed internazionale; della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Art. 20.

*(Fondi propri degli enti creditizi:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria;

b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

*(Fondi propri degli enti creditizi:  
criteri di delega)*

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

fino all'entrata in vigore di tali norme dovrà farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio;

c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri con periodicità infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneità dei dati segnalati dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri;

d) fissare le condizioni di computabilità nei fondi propri delle passività subordinate e delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e stabilire che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilità sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata potenzialità dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passività subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli similari;

e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati;

f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

Art. 21.

(Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi:  
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attività e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entità delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre altri strumenti per la definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva;

b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficienti più restrittivi di quelli stabiliti in via generale;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo creditizio;

d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri Paesi delle Comunità europee non siano tenute al rispetto di un coefficiente patrimoniale separato da quello applicato all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del Paese di origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire coefficienti patrimoniali obbligatori comunque non più favorevoli di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi:  
criteri di delega)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

quelli calcolati in applicazione della direttiva;

e) stabilire che è in facoltà della Banca d'Italia concordare con l'autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione nonchè la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi anche con filiazioni;

f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei fatti di riferimento, possa emanare disposizioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;

g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

CAPO IV  
ASSICURAZIONI

Art. 22.

(Assicurazione per interventi di assistenza:  
*criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV  
ASSICURAZIONI

Art. 25.

(Assicurazione per interventi di assistenza:  
*criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.

Art. 23.

(Assicurazione crediti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 24.

(Assicurazione tutela giudiziaria:  
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Assicurazione crediti: criteri di delega)

*Identico.*

Art. 27.

(Assicurazione tutela giudiziaria:  
criteri di delega)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva.

Art. 25.

*(Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in libertà di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei «grandi rischi» i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di *joint ventures* e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attività a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (*European Currency Unit*) da considerare con il massimo favore;

d) sarà stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi che stipolino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potrà essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevedendo per l'assicurato la facoltà di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole assicurazioni di «grandi rischi», come definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la stessa possibilità per i rischi diversi dai «grandi rischi» che rientrano nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verrà fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in libertà di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attività che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorità di controllo dello Stato nel quale l'attività dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sarà stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per la assicurazione di rischi diversi dai «grandi rischi», quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autorizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

*m)* sarà previsto che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera *l)*, che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di «grandi rischi», la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

*n)* dovrà essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attività assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attività;

*o)* verranno definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarità rilevate;

*p)* verrà prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

*q)* le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

*r)* per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo del Governo)

tecniche sarà adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalità di determinazione, nonché per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sarà modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; ciò avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessità di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunità economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI FISCALI

#### Art. 26.

*(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)*

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI FISCALI

#### Art. 29.

*(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)*

1. *Identico.*

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di



(Segue: *Testo del Governo*)

consumo e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.

3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(*Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche*)

1. Il numero 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 30.

(*Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;».

Art. 28.

*(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore)*

1. La lettera *b*) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b*) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonché le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;».

Art. 29.

*(Imposta di consumo sulle banane)*

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 30.

*(Imposte di fabbricazione sugli alcoli da canna)*

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

*(Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore)*

*Identico.*

Art. 32.

*(Imposta di consumo sulle banane)*

*Identico.*

Art. 33.

*(Imposte di fabbricazione sugli alcoli da canna)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica anche all'alcole ottenuto dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(*Modifiche al regime fiscale degli spiriti.  
Cauzione*)

1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

3. È conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

(Applicazione del regolamento CEE  
n. 3842/86 del Consiglio  
sulle merci contraffatte)

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo».

Art. 35.

(Applicazione del regolamento CEE  
n. 3842/86 del Consiglio  
sulle merci contraffatte)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

Art. 32.

*(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione)*

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta è applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata è costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

*(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione, relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

Art. 33.

(*Imposta di bollo*)

1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

(*Imposta di bollo*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività».

2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Ai rimborsi previsti nel comma precedente» sono sostituite con le parole: «Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo».

Art. 35.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto)*

1. Le lettere *d)* ed *e)* del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:

«*d)* le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea)*

*Identico.*

Art. 39.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea».

2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

Art. 36.

*(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA)*

1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783-bis - *(Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio)*. - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonchè dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto».

2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 40.

*(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA)*

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

#### CAPO VI

##### TUTELA DEI CONSUMATORI

#### Art. 37.

*(Divieto della pubblicità ingannevole:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO VI

##### TUTELA DEI CONSUMATORI

#### Art. 41.

*(Divieto della pubblicità ingannevole:  
criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

l'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.

Art. 38.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti principi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

*(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 39.

*(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

Art. 40.

*(Prezzi dei prodotti: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

*(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega)*

*Identico.*

Art. 44.

*(Prezzi dei prodotti: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 41.

*(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coordinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 42.

*(Etichettatura dei prodotti del tabacco)*

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni sarà

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 45.

*(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega)*

*Identico.*

Art. 46.

*(Etichettatura dei prodotti del tabacco)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, è consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:

a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;

b) della avvertenza «nuoce gravemente alla salute»;

c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.

4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

CAPO VII

LAVORO

Art. 43.

(*Trasferimenti di azienda*)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VII

LAVORO

Art. 47.

(*Trasferimenti di azienda*)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali co-

(Segue: *Testo del Governo*)

prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a*) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *b*) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *c*) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a*) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *b*) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *c*) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito degli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

no assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

Art. 44.

(*Insolvenza dei datori di lavoro:  
criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonché alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

(*Insolvenza dei datori di lavoro:  
criteri di delega*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*



(Segue: *Testo del Governo*)

istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

Art. 45.

(*Protezione dei lavoratori: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) *identica*.

Art. 49.

(*Protezione dei lavoratori: criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO VIII  
PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 46.

*(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 47.

*(Norme sulla commercializzazione del miele)*

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

«Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari".

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VIII  
PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 50.

*(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

Art. 51.

*(Norme sulla commercializzazione del miele)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma.»;

b) il terzo comma dell'articolo 3 è soppresso;

c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine «concerto» è sostituito con il termine «intesa»;

d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole «a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283» sono soppresse;

e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 è soppressa;

f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole «all'origine botanica», sono inserite le parole «, millefiori compreso,»;

g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunità, quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e posseda i requisiti chimici, chimico-fisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione»;

h) il sesto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.»;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonché le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità».

Art. 48.

(*Certificazione sanitaria del miele*)

1. Fino a che non sia diversamente disposto con decreto del Ministro della sanità che stabilisce un piano nazionale di eradicazione della varroasi dagli allevamenti apitari e, comunque, fino all'entrata in vigore di disposizioni di armonizzazione comunitaria nella materia, ogni partita di miele o di cera d'api all'uscita dall'apiario deve essere accompagnata da un certificato di origine e sanità rilasciato dalla unità sanitaria locale competente i cui contenuti e modalità sono determinati con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando parità di trattamento rispetto ai medesimi prodotti di provenienza comunitaria.

Art. 49.

(*Estratti alimentari*)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 52.

(*Estratti alimentari*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 50.

*(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche)*

1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - (*Prodotti esclusi dalla normativa*). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti cosmetici».

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

*Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche)*. - 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intenzione di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 53.

*(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nità europee, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questi casi alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il testo del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza».

Art. 51.

(*Sicurezza dei giocattoli:  
criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovrà:

a) fornire la definizione di «giocattolo»;

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio «C.E.» da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 54.

(*Sicurezza dei giocattoli:  
criteri di delega*)

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

Art. 52.

(Carrelli semoventi per movimentazione:  
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/240/CEE dovrà:

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di importazione, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori provenienti da altri Stati membri della Comunità economica europea;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione.

Art. 53.

(Recipienti semplici a pressione:  
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzazione e i controlli sui medesimi.

Art. 54.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 55.

(Carrelli semoventi per movimentazione:  
criteri di delega)

1. *Identico:*

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Art. 56.

(Recipienti semplici a pressione:  
criteri di delega)

*Identico.*

Art. 57.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. *Identico:*

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpreta-

(Segue: *Testo del Governo*)

tazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) sia ammessa la possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unità di misura diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanità e alle Regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante l'obbligo, per le aziende interessate, di fornire, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico, secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità;

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte di produttori e importatori.

Art. 55.

(Prezzi delle specialità medicinali:  
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ferma restando la necessità di tutelare la salute pubblica;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

Art. 58.

(Prezzi delle specialità medicinali:  
criteri di delega)

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

missione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente;

c) sia individuata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte prima - la «pubblicazione appropriata» per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.

Art. 56.

(*Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea*)

1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, nel caso di norme o specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.

Art. 57.

(*Eliminazione degli oli usati: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 59.

(*Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea*)

*Identico.*

Art. 60.

(*Eliminazione degli oli usati: criteri di delega*)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del Governo*)

Consiglio 75/439/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie;

b) salve le specifiche funzioni deman- date alle Regioni, saranno puntualmen- te individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia- nato in ordine alla vigilanza di cui all'arti- colo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'indu- stria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

c) sarà previsto il regime autorizzato- rio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;

d) saranno rideterminati i compiti del consorzio obbligatorio degli olii usati, costi- tuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, per la realizzazione dei fini ricollegabili all'eliminazione degli olii usati;

e) saranno articolati gli specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verrà estesa la disciplina della diret- tiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;

g) sarà regolata la facoltà di esportazio- ne degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunità economica europea.

Art. 58.

*(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)*

1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunita-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) salve le specifiche funzioni deman- date alle Regioni, saranno puntualmen- te individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia- nato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

Art. 61.

*(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purchè assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni».

Art. 59.

*(Imballaggi preconfezionati:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 62.

*(Imballaggi preconfezionati:  
criteri di delega)*

*Identico.*

Art. 63.

*(Olio di semi)*

1. È soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO X  
POLITICA AGRICOLA

Art. 60.

*(Violazioni in materia di prelievo  
di corresponsabilità sui cereali)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 35.

CAPO X  
POLITICA AGRICOLA

Art. 64.

*(Violazioni in materia di prelievo  
di corresponsabilità sui cereali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

to di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1° giugno 1990.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

Art. 61.

*(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)*

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1° giugno 1991.

8. *Identico.*

Art. 65.

*(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi cinque periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio ed al primo semestre del sesto periodo.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.

#### CAPO XI

##### SANITÀ VETERINARIA

#### Art. 62.

*(Ormoni e farmaci veterinari:  
criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 87/22/CEE dovrà:

a) assicurare l'idoneità delle strutture di produzione e di controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare l'efficacia e l'inno-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO XI

##### SANITÀ VETERINARIA

#### Art. 66.

*(Ormoni e farmaci veterinari:  
criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

cuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio delle specialità medicinali e l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione, produzione e commercializzazione delle materie prime impiegate nella preparazione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonché il controllo sull'impiego dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali.

Art. 63.

(*Controlli ed ispezioni veterinarie:  
criteri di delega*)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonché l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza, la semplificazione dei sistemi di controllo necessari, anche mediante norme di indirizzo e direttive alle Regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Le norme di indirizzo e le direttive di cui al comma 1 prevederanno, tra l'altro, la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

Art. 67.

(*Controlli ed ispezioni veterinarie:  
criteri di delega*)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonché l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza, la semplificazione dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro,

(Segue: *Testo del Governo*)

ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della Regione sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

##### Art. 64.

*(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)*

1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può concedere, con propri decreti, contributi alle Regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della Regione sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

##### Art. 68.

*(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, può concedere, con propri decreti, contributi alle Regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge



(Segue: *Testo del Governo*)

28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonché dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui dotazione si provvede con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.

Art. 65.

(Fondo di rotazione)

1. La legge 5 novembre 1964, n. 1172, è abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ferme restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunità economica europea.

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonché dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.

Art. 69.

(Fondo di rotazione)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Fondo di rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 66.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 28, 30, 32 e 33, complessivamente valutati in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 27.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 70.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37, complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.

3. *Identico.*

## **ALLEGATI**

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO A  
(*Articolo 1*)

## ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

### PROFESSIONI

#### Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

#### Direttiva 84/253/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A  
(*Articolo 1*)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

PROFESSIONI

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 86/653/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.

Direttiva 75/369/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività.

Direttiva 82/470/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI).

CREDITO E RISPARMIO

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

*Identica.*

#### Direttiva 88/295/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE.

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

#### CREDITO E RISPARMIO

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Direttiva 79/279/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 85/611/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 89/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

Direttiva 88/627/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

Direttiva 89/298/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

*Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 89/647/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

#### ASSICURAZIONI

Direttiva 84/641/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

#### TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identica.*

ASSICURAZIONI

*Identico.*

TUTELA DEI CONSUMATORI

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 88/315/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

#### LAVORO

Direttiva 80/987/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

#### PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

LAVORO

*Identico.*

PRODOTTI ALIMENTARI

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Direttiva 88/378/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE

Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PRODUZIONE INDUSTRIALE

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 88/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconfezionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 75/439/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli olii usati.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli olii usati.

#### SANITÀ VETERINARIA

##### 1) *Medicinali veterinari*

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

SANITÀ VETERINARIA

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2) *Sostanze ormonali e antiormonali*

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) *Benessere e protezione animale*

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) *Ispezioni veterinarie*

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B  
(*Articolo 1, comma 3*)

## ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 1

### PROFESSIONI

#### Direttiva 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

#### Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

#### Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

(Segue: *Testo del Governo*)



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

##### Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

##### Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

##### Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

#### TUTELA DEI CONSUMATORI

##### Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

##### Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

##### Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

##### Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

#### SANITÀ VETERINARIA

##### 1) *Medicinali veterinari*

##### Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Direttiva 81/852/CEE**

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

**Direttiva 87/20/CEE**

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

**Direttiva 87/22/CEE**

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) *Sostanze ormonali e antiormonali*

**Direttiva 81/602/CEE**

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

**Direttiva 85/358/CEE**

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

**Direttiva 86/469/CEE**

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

**Direttiva 88/146/CEE**

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

**Direttiva 88/299/CEE**

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) *Benessere e protezione animale*

**Direttiva 86/609/CEE**

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

#### 4) *Ispezioni veterinarie*

##### Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

##### Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

##### Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

##### Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO B  
(*Articolo 3*)

## ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

### SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

#### 1) *Brucellosi e leucosi*

##### Direttiva 79/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.

##### Direttiva 79/111/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

##### Direttiva 80/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

##### Direttiva 80/1274/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

##### Direttiva 88/406/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

#### 2) *Afta epizootica*

##### Direttiva 82/893/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

##### Direttiva 83/646/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO C  
(*Articolo 3*)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 84/336/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) *Peste suina*

Direttiva 80/1098/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

#### SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI

Direttiva 83/90/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/323/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/325/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.



*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 88/288/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO

Direttiva 88/407/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI

Direttiva 83/91/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

(Segue: *Testo del Governo*)

#### ADDITIVI PER MANGIMI

##### Direttiva 70/524/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 73/103/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 75/296/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 84/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 86/299/CEE

Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

##### Direttiva 87/238/CEE

Direttiva della Commissione del 1° aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 87/153/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

##### Direttiva 87/519/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

#### AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE

##### Direttiva 82/786/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 84/140/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.

VEICOLI STRADALI

Direttiva 88/218/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

GENERATORI DI CALORE

Direttiva 78/170/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI

Direttiva 84/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di

*(Segue: Testo proposto dalla Commissione)*

(Segue: *Testo del Governo*)

sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

Direttiva 84/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)